

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2198

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, BRESSANI, SENESE, ERMINERO,
ANSELMI TINA, ISGRO', ALLOCCA**

Presentata il 16 gennaio 1970

Estensione ai dipendenti degli enti pubblici a carattere nazionale delle norme di cui all'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e delle norme riguardanti la partecipazione ai concorsi per l'immissione tra il personale delle magistrature speciali amministrative

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, l'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle diverse carriere delle amministrazioni dello Stato, è subordinata, tra l'altro, al possesso da parte dei candidati del requisito di una determinata età — di solito non superiore a 32 anni — salvo le disposizioni di favore stabilite per legge, mentre l'immissione fra il personale delle magistrature superiori — Corte dei conti e Consiglio di Stato — è riservata, mediante l'espletamento di concorsi speciali, a categorie di aspiranti dotati di una particolare esperienza tecnico-professionale e in genere della gestione della cosa pubblica, quali magistrati, impiegati dello Stato già pervenuti a determinate posizioni di carriera, avvocati iscritti nei relativi albi, ecc.

Al requisito dell'età, il primo comma dell'articolo 200 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 consente un'unica deroga a favore dei dipendenti civili di ruolo dello Stato che possono partecipare, senza alcun limite di età, ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.

Orbene, proprio l'aver previsto tale deroga al limite di età, nonché tali limitazioni ai fini dell'immissione in particolari carriere del pubblico impiego crea ingiustificate sperequazioni nei confronti quanto meno di quegli impiegati rispetto ai quali è da presumere sussistano le stesse ragioni che sul piano storico hanno determinato soluzioni legislative di indubbio carattere politico.

Pur essendo sostanzialmente ispirati a premesse differenti, l'anzidetta deroga e l'ambito ristretto dal quale attingere i magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato possono ricondursi ad un comune denominatore: la concezione storico-politica di uno Stato burocraticamente accentrato e non ancora sensibilizzato alla soluzione delle nuove istanze sociali che si sono nel tempo andate affermando.

Tale concezione, se anche necessitata o giustificata in epoche molto remote in cui la soddisfazione dei bisogni e dei servizi collettivi — in genere dell'interesse pubblico — poteva ancora essere prevalentemente contenuta nel-

l'ambito di una amministrazione di Stato fortemente accentrata, è da considerarsi oggi senz'altro superata e, comunque, non più storicamente correlata all'estendersi dei pubblici interventi in settori di attività sempre più ampi e all'intensificarsi dell'azione statale nei campi, per così dire, tradizionali.

Le maggiori dimensioni assunte, in senso orizzontale e verticale, dalla potestà amministrativa dello Stato, ha imposto la creazione di enti che sono di esso una manifestazione diretta e che, nella realizzazione di compiti e finalità suoi propri, costituiscono un mero espediente organizzativo giustificato dalla specializzazione di talune funzioni e servizi pubblici a carattere nazionale e, quindi, dalla necessità di dare alla collettività organismi a strutture più duttili e snelle rispetto a quelli del complesso apparato statale, in grado cioè di attendere con ogni prontezza alle istanze del cittadino-utente.

All'evolversi dell'azione e della organizzazione dello Stato, nei termini in breve esposti, non ha fatto riscontro per motivi che esulano dal tema propostoci un correlativo adeguamento della legislazione in materia di impiego presso le amministrazioni dello Stato e presso gli enti a questo sostanzialmente affini.

Norme di cui sono destinatari solo gli impiegati facenti parte dell'Amministrazione statale, quali quella relativa alla suindicata deroga al limite di età, ovvero disposizioni che, pur nella naturale e logica loro configurazione, creano ingiustificate situazioni di privilegio, non possono oggi non considerarsi un retaggio di ormai superate concezioni, inutili sul piano formale, non rispondenti a quello stesso interesse che, a suo tempo, le avevano ispirate sul piano sostanziale.

Il testo normativo che si propone tende a superare le denunciate sperequazioni, ad eliminare da ogni incrostazione del passato principi indirizzati tutti al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico.

Precludere ulteriormente l'accesso nelle amministrazioni statali ai dipendenti degli enti ed organismi creati o integrali dallo Stato per la realizzazione di propri compiti e viceversa; inibire la partecipazione di tali dipendenti, anche quando risultino in possesso di tutti gli altri necessari requisiti, ai concorsi per il personale delle magistrature speciali, appare oggi tanto più illogico ove si consideri che nei paesi con organizzazioni amministrative più progredite — in Italia viene auspicato soltanto nei « Convegni di studi » e nelle « Tavole rotonde » — si assiste sempre più frequentemente ad una tenden-

ziale osmiosi di personale altamente specializzato e di vasta esperienza tecnico-professionale nell'ambito di aziende pubbliche e private e ciò allo scopo di porre al servizio della collettività tutta il prezioso bagaglio di esperienze e studi.

Se nella sfera dei destinatari delle disposizioni di cui trattasi sono stati in passato effettuati particolari allargamenti, questi, lungi dal porre rimedio alle ancora grosse lacune, ne hanno accentuato i riflessi negativi avendo reso ancora più ingiusta ed ingiustificabile la norma nei confronti di quanti aspirano ad offrire allo Stato la propria particolare competenza, le proprie qualità professionali ed in genere l'attitudine a servire l'interesse pubblico, caratteristiche indubbiamente indispensabili ove si considerino le attribuzioni proprie degli organi dello Stato e soprattutto dei suoi supremi consessi consultivi, giurisdizionali e di controllo.

Pertanto, analogamente a quanto già avvenuto per gli operai di ruolo dello Stato, e per i militari di carriera e gli appartenenti ai corpi speciali equiparati, ai quali con leggi rispettivamente n. 90 del 5 marzo 1961 (articolo 61) e n. 229 del 26 marzo 1965 sono state estese le facilitazioni concernenti la possibilità di partecipare, senza alcun limite di età, ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle Amministrazioni dello Stato, l'articolo 1 della presente proposta di legge mira ad estendere tale possibilità anche a favore degli impiegati degli Enti ed Amministrazioni pubbliche che attendono su ambiti nazionali a compiti propri dello Stato; per quanto ovvio, basandosi su premesse del tutto identiche, la stessa possibilità viene prevista per i dipendenti di ruolo dello Stato ai fini della loro ammissione ai pubblici concorsi presso i suddetti enti ed amministrazioni.

Inoltre, così come in passato è stato via via consentito agli impiegati della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato della Presidenza della Repubblica, con il secondo articolo viene stabilito che ai concorsi speciali, per i titoli ed esami, indetti per la copertura di posti di referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possa partecipare, a particolari condizioni, anche il personale degli enti di cui trattasi.

Al riguardo, allo scopo di evitare che in sede di attuazione della norma proposta possano insorgere eventuali dubbi o perplessità interpretative, si precisa che al requisito dell'appartenenza ad una determinata qualifica delle Amministrazioni dello Stato si è preferito sostituire un'anzianità di effettiva ap-

partenenza alla carriera direttiva la cui entità, mentre sul piano sostanziale assicura l'acquisizione da parte del dipendente di una posizione funzionale equipollente a quella statale normalmente richiesta, conferisce altresì al requisito e alla correlativa *ratio* indubbio

carattere di concretezza; non derogabile neppure in caso che particolari disposizioni abbiano eccezionalmente abbreviato le percorrenze di carriera del personale di talune Amministrazioni. Ciò chiarito, si confida nella approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I dipendenti degli enti pubblici a carattere nazionale, immessi nei ruoli a seguito di pubblico concorso, possono partecipare senza alcun limite di età, purché in possesso degli altri necessari requisiti, ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle Amministrazioni dello Stato.

Gli impiegati di ruolo dello Stato che sono in possesso degli altri requisiti richiesti possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi indetti dagli enti pubblici a carattere nazionale.

ART. 2.

Ai concorsi che saranno indetti a posti di referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti possono partecipare i dipendenti degli enti pubblici a carattere nazionale, immessi nei ruoli a seguito di pubblico concorso, muniti di laurea in giurisprudenza, con almeno cinque anni di servizio effettivo nella categoria direttiva e che abbiano riportato nell'ultimo triennio la massima qualifica.